



# UNIVERSITÀ DI PAVIA

## AVVISO SULLA CONTRIBUZIONE UNIVERSITARIA A.A. 2026-2027

### INDICE

1.	NORME GENERALI E AMBITO DI APPLICAZIONE .....	3
1.1.	<i>Riferimenti normativi</i> .....	3
2.	CORSI DI LAUREA E DI LAUREA MAGISTRALE .....	4
2.1.	COMPOSIZIONE DELLA CONTRIBUZIONE UNIVERSITARIA .....	4
2.1.1.	<i>Tassa Regionale per il diritto allo studio</i> .....	4
2.1.2.	<i>Contributo onnicomprensivo</i> .....	4
2.2.	DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO ONNICOMPENSIVO .....	5
2.2.1.	<i>Studenti con nucleo familiare residente in Italia e con reddito e patrimonio prodotti in Italia o all'estero</i> .....	5
2.2.2.	<i>Studenti con nucleo familiare residente all'estero e con reddito e patrimonio prodotti all'estero o in Italia</i> .....	6
2.2.3.	<i>Studenti indipendenti</i> .....	7
2.2.4.	<i>Studenti apolidi o rifugiati politici</i> .....	7
2.2.5.	<i>Studenti che provengono dai Paesi particolarmente poveri</i> .....	8
2.2.6.	<i>Studenti extracomunitari in regime di FLAT RATE</i> .....	8
2.2.7.	<i>Doppia cittadinanza</i> .....	8
2.3.	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONI A REGIME PARTICOLARE .....	9
2.3.1.	<i>Iscrizione di studenti in regime di part-time</i> .....	9
2.3.2.	<i>Iscrizione a corsi singoli</i> .....	9
2.3.3.	<i>Iscrizione per studenti laureandi</i> .....	10
2.3.4.	<i>Iscrizione sotto condizione a corsi di laurea magistrale</i> .....	10
2.3.5.	<i>Iscrizione a seguito di interruzione o sospensione di carriera</i> .....	10
2.3.6.	<i>Iscrizione contemporanea a due corsi di studio</i> .....	11
2.3.7.	<i>Dipendenti della Pubblica amministrazione (PA110ELODE)</i> .....	11
2.3.8.	<i>Iscrizione al programma Foundation Year</i> .....	12
2.3.9.	<i>Programma Marco Polo/Turandot</i> .....	12
2.3.10.	<i>Corsi di laurea internazionali interateneo (progetto EC2U)</i> .....	13
2.3.11.	<i>Formazione insegnanti (PF60, PF36, PF30)</i> .....	13

2.3.12.	<i>Iscrizione al Semestre aperto per l'accesso al corso di Medicina e Chirurgia e di Odontoiatria</i> .....	13
2.3.13.	<i>Immatricolazione ai corsi di studio a seguito del Semestre aperto</i> .....	14
2.4.	COMPOSIZIONE DELLE RATE .....	15
2.5.	ESONERI E RIMBORSI PER CORSI DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE .....	16
2.5.1.	<i>Esoneri o rimborsi: tassa regionale</i> .....	16
2.5.2.	<i>Esoneri o rimborsi: contributo onnicomprensivo</i> .....	17
2.6.	CONTRIBUTI PARTICOLARI.....	19
2.6.1.	<i>Indennità di mora</i> .....	19
2.6.2.	<i>Conferma posto</i> .....	20
2.6.3.	<i>Altri contributi</i> .....	20
3.	CORSI POST LAUREAM.....	22
3.1.	DOTTORATI DI RICERCA.....	22
3.2.	MASTER E CORSI DI PERFEZIONAMENTO .....	22
3.3.	SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE.....	22
3.3.1.	<i>Scuole di specializzazione di area sanitaria - laureati in medicina e chirurgia</i> .....	22
3.3.2.	<i>Scuole di specializzazione di area sanitaria - laureati non in medicina e chirurgia</i> .....	22
3.4.	ESONERI O RIMBORSI PER CORSI POST LAUREAM .....	23
	Allegato 1: Aree di contribuzione dei Corsi di Studio .....	25
	Allegato 2: Importi del contributo onnicomprensivo a.a. 2026-27.....	26
	Allegato 3: Fasce di contribuzione per flat rate .....	28

## 1. NORME GENERALI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente documento disciplina le regole riguardanti la contribuzione di tutti gli studenti iscritti a corsi di studio del primo, del secondo e del terzo livello di studi dell'Università di Pavia per l'Anno Accademico 2026-27, nel rispetto dei criteri di equità e solidarietà previsti dal Regolamento sulla contribuzione e dallo Statuto dell'Università di Pavia, nonché delle vigenti disposizioni di legge.

Per risultare in regola con l'iscrizione e poter usufruire dei servizi erogati dall'Università, ogni studente deve versare i contributi universitari previsti e non avere debiti di qualsiasi natura con l'Ente per il Diritto allo Studio Universitario (EDiSU Pavia) e con l'Università.

Lo studente non in regola con il pagamento dei contributi di qualsiasi natura () non può effettuare alcun atto di carriera (ad esempio, iscrizione ad anni accademici successivi, sostenimento degli esami di profitto o dell'esame di laurea, trasferimento ad altra sede o passaggio ad altro corso di studio dell'Ateneo). In caso di sospensione della carriera, non è necessario essere in regola con il pagamento delle tasse universitarie. In caso di rinuncia agli studi o di trasferimento occorre invece essere in regola con i pagamenti relativi all'ultimo anno di iscrizione. È possibile ottenere certificazioni solo in riferimento agli anni accademici per i quali si è interamente versata la contribuzione universitaria.

I pagamenti di tutti i contributi universitari devono essere effettuati attraverso PagoPA, accedendo alla sezione Segreteria > Pagamenti della propria Area Riservata e selezionando l'addebito da pagare. Per ulteriori approfondimenti sulle modalità di pagamento e PagoPA, è possibile scaricare il [tutorial](#) illustrativo.

Si richiama il rispetto di tutte le disposizioni in materia di procedure amministrative per l'immatricolazione e l'iscrizione all'Università di Pavia e quelle relative alla carriera degli studenti, stabilite dal Regolamento Carriere Studentesche e dagli altri regolamenti specifici consultabili alla [pagina web dedicata](#).

Qualora, a seguito di controlli sui documenti presentati per ottenere la riduzione dei contributi e/o benefici legati al diritto allo studio, emergano irregolarità o omissioni che comportino variazioni dei contributi o decadenza dei benefici, saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 7 del Regolamento sulla Contribuzione.

### 1.1. Riferimenti normativi

- D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999 "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"
- DPCM 9 aprile 2001 "Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, a norma dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390"
- L.R. 14 luglio 2003, n. 10 "Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali" e ss.mm.ii, ed in particolare L.R. 13 dicembre 2004, n. 33 "Norme sugli interventi regionali per il diritto allo studio universitario" e L.R. 7 agosto 2025, n. 13 "Assestamento al bilancio 2025-2027 con modifiche di leggi regionali"
- D.Lgs. n. 68 del 29 marzo 2012 "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6"
- DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)."
- L. 11 dicembre 2016, n. 232 "Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019"
- L. 12 aprile 2022, n. 33 "Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore"
- Statuto dell'Università di Pavia emanato con D.R. n. 455/2012 e ss.mm.ii.
- Regolamento sulla contribuzione emanato con D.R. n. 1147/2010 del 15 luglio 2010, e ss.mm.ii.
- Regolamento carriere studentesche emanato con D.R. n. 548/2012 del 26 marzo 2012, e ss.mm.ii.

## 2. CORSI DI LAUREA E DI LAUREA MAGISTRALE

### 2.1. COMPOSIZIONE DELLA CONTRIBUZIONE UNIVERSITARIA

La contribuzione universitaria è costituita da due componenti:

- a) Tassa regionale per il diritto allo studio (alla quale si aggiunge l'imposta di bollo pari ad € 16,00)
- b) Contributo onnicomprensivo

L'importo di entrambe le componenti si basa sulla situazione economica del nucleo familiare di appartenenza dello studente tramite, in alternativa:

- **L'ISEE per il diritto allo studio**, che viene rilasciato dal CAF o direttamente dall'INPS dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026 di ogni anno agli studenti con nucleo familiare residente in Italia e con reddito e patrimonio prodotti/posseduti in Italia o all'estero, presentando la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU). Tutte le informazioni necessarie per ottenerlo sono reperibili sul sito [INPS](#);
- **L'ISEE parificato**, che viene calcolato dall'Ateneo agli studenti con nucleo familiare residente all'estero e reddito e patrimonio prodotti all'estero o in Italia a seguito della presentazione della documentazione prevista (per ulteriore approfondimento si rimanda al [paragrafo dedicato](#)).

In caso di variazioni dell'attività di lavoro autonomo/dipendente o del reddito complessivo del nucleo familiare superiore al 25% (ovvero del patrimonio superiore al 20%), è inoltre possibile presentare l'**ISEE universitario corrente**. Per ulteriori informazioni si rinvia al [sito INPS](#).

#### 2.1.1. Tassa Regionale per il diritto allo studio

La **tassa regionale per il diritto allo studio universitario** è dovuta per l'iscrizione ai corsi di laurea, laurea specialistica, dottorato di ricerca e diplomi di specializzazione, con esclusione dei diplomi di specializzazione dell'area medica, delle università aventi sede legale in Lombardia.

A partire dall'a.a. 2026-27 l'importo della tassa regionale è articolato nelle tre fasce di seguito indicate:

- a) la prima fascia, di importo pari a euro 130,00, si applica a coloro che presentano un indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a €28.339,88;
- b) la seconda fascia, di importo pari a euro 160,00, si applica a coloro che presentano un ISEE superiore a €28.339,88 e fino a €56.679,76;
- c) la terza fascia, di importo pari a euro 190,00, si applica a coloro che presentano un ISEE superiore a €56.679,76 e a coloro che non presentano l'attestazione ISEE al momento dell'iscrizione.

La terza fascia si applica anche a specifici corsi di studio per i quali il sistema di tasse e contributi non è articolato per fasce sulla base dell'ISEE, come riportato nei capitoli successivi.

Per maggiori informazioni rispetto alle soglie ISEE applicate, consultare la pagina web dedicata.

#### 2.1.2. Contributo onnicomprensivo

Il **contributo onnicomprensivo** è determinato dalla combinazione dei seguenti elementi:

- a) il Corso di Studio di iscrizione, in relazione all'appartenenza ad una delle 3 aree di contribuzione secondo la tabella riportata in [Allegato 1](#);
- b) il numero di anni di iscrizione rispetto alla durata normale del Corso di Studio, calcolato a partire dall'anno di immatricolazione in Ateneo in relazione alla carriera attiva;
- c) la situazione economico-patrimoniale del nucleo familiare di appartenenza dello studente, valutata in base al valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente – ISEE per il diritto allo studio – o dell'ISEE parificato.

L'[Allegato 2](#) individua il contributo onnicomprensivo dovuto incrociando gli elementi sopra descritti.

Il **contributo onnicomprensivo è pari a zero** per gli studenti con **ISEE fino a € 32.000,00** ed iscritti da un numero di anni inferiore o uguale alla durata del corso di studio, aumentata di uno. Gli studenti con ISEE superiore a € 81.000,00 e coloro che non presentano l'ISEE secondo le modalità riportate nei paragrafi successivi sono collocati nella fascia massima di contribuzione.

Sono collocati nella fascia massima di contribuzione gli studenti che:

- 1) non hanno autorizzato l'importazione dell'ISEE per il diritto allo studio universitario e/o lo stesso non sia disponibile nella banca dati INPS al 22 ottobre 2026;
- 2) hanno autorizzato l'importazione di un ISEE ordinario o di altro tipo;
- 3) hanno autorizzato l'importazione di un ISEE non associato al codice fiscale dello studente richiedente il beneficio;
- 4) hanno autorizzato l'importazione di un ISEE con annotazioni o difformità<sup>1</sup>;
- 5) non sono in grado o non intendono produrre l'attestazione ISEE o la documentazione completa relativa ai redditi esteri per la determinazione della contribuzione così come puntualmente richiesta nel capitolo successivo.

Sono inoltre previsti contributi appositi per trasferimenti in uscita, rilascio di diploma, partecipazione a test o esami di stato, iscrizione a corsi singoli etc. Per maggiori informazioni si rimanda al paragrafo [Contributi Particolari](#).

## 2.2. DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO ONNICOMPRESIVO

### 2.2.1. Studenti con nucleo familiare residente in Italia e con reddito e patrimonio prodotti in Italia o all'estero

Per ottenere il calcolo del contributo onnicomprensivo in base alla propria condizione economica gli studenti devono accedere alla loro [area riservata](#) (segreteria > benefici) tra il 2 giugno e il **22 ottobre 2026** ed **autorizzare l'Ateneo all'acquisizione automatica dell'ISEE 2026 conforme e a scopo universitario, associata allo studente**<sup>2</sup>. L'autorizzazione deve essere data solo se già in possesso dell'ISEE. Per le autorizzazioni pervenute oltre il 22 ottobre e qualora, alla stessa data, l'ISEE universitario e conforme non fosse disponibile nella banca dati INPS, è dovuto un **contributo di mora dell'importo di € 165,00**. La mora è dovuta anche in caso di modifiche dell'attestazione ISEE successive al 22 ottobre 2026 (esoneri e condizioni particolari relativi al contributo di mora sono riportati nel paragrafo *Indennità di mora*). Gli studenti immatricolati oltre il 22 ottobre devono essere in possesso dell'ISEE 2026 e fornire l'autorizzazione entro 15 giorni dal perfezionamento dell'immatricolazione (ricezione della mail di benvenuto) per evitare il contributo di mora. Gli studenti che non riescano ad ottenere un ISEE 2026 per il diritto allo studio utilizzabile, possono presentare l'ISEE 2027 con pagamento di un contributo amministrativo pari ad € 330,00, inoltrando l'apposita [istanza](#) tramite [Filodiretto](#) entro il 31 dicembre 2027. Le istanze presentate oltre questa data non saranno accolte. In questo caso, l'acquisizione dell'ISEE 2027 è valida unicamente per l'iscrizione all'a.a. 2026-27. Informazioni più dettagliate sono riportate nella [pagina web dedicata](#).

Gli studenti che hanno i requisiti per ottenere il rilascio dell'ISEE corrente universitario possono presentarlo in sostituzione dell'ISEE universitario. Si sottolinea che l'ISEE corrente 2026 deve essere valido al 31 dicembre 2026 e non può essere richiesto oltre questa data. In caso di presentazione dell'ISEE corrente 2027 per l'a.a. 2026-27, l'ISEE deve risultare valido al 30 settembre 2027.

Si precisa che devono autorizzare l'Ateneo all'acquisizione automatica dell'attestazione ISEE 2026 dalla banca dati INPS attraverso la propria [area riservata](#) (segreteria > benefici) entro il 22 ottobre 2026:

- gli studenti che presentano istanza a EDiSU Pavia per accedere ai benefici legati al diritto allo studio

<sup>1</sup>Nel caso in cui le difformità non siano sanabili sarà possibile presentare in ultima istanza l'ISEE difforme, presentando apposita richiesta. L'Ateneo si riserva di disporre adeguati controlli sulla veridicità di quanto dichiarato.

<sup>2</sup>Per maggiori informazioni in merito alla compilazione della DSU per la richiesta dell'ISEE si rimanda alla [pagina web dedicata](#).

(es. borse di studio, assegnazione di posti nei collegi universitari, mensa, etc.);

- gli studenti che hanno presentato l'ISEE 2026 per ottenere il calcolo del contributo onnicomprensivo dell'a.a. 2025-26.

### 2.2.2. *Studenti con nucleo familiare residente all'estero e con reddito e patrimonio prodotti all'estero o in Italia*

Per ottenere il calcolo del contributo onnicomprensivo in base alla propria condizione economica, gli studenti con nucleo familiare residente all'estero devono inviare entro il **22 ottobre 2026** tramite [Filodiretto](#) la documentazione necessaria per individuare la situazione reddituale, che attesti:

- la composizione del nucleo familiare, comprendente lo studente e tutti i familiari e soggetti conviventi, segnalando altresì l'eventuale presenza di famigliari con gravi situazioni di disabilità;
- i redditi lordi percepiti all'estero o lo stato di disoccupazione riferiti all'anno solare 2025 dei componenti il nucleo familiare;
- gli eventuali fabbricati posseduti all'estero da ciascuno dei componenti il nucleo familiare alla data del 31 dicembre 2025, specificando la relativa superficie in metri quadri, o l'assenza di fabbricati di proprietà;
- l'ammontare del patrimonio mobiliare del nucleo familiare dello studente al 31 dicembre 2025.

La descrizione completa della documentazione richiesta è indicata nella [pagina web dedicata](#).

Tale certificazione deve essere rilasciata dalle competenti autorità del Paese in cui i redditi sono stati prodotti e in cui i fabbricati e i patrimoni mobiliari sono posseduti, e legalizzata<sup>3</sup> dalle rappresentanze diplomatiche italiane competenti per territorio, con traduzione in lingua italiana attestata dalle stesse.

Per i Paesi aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 la legalizzazione può avvenire tramite apostille.

Per quei Paesi ove esistono particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana, può essere prodotta in alternativa una Certificazione della rappresentanza diplomatica o consolare in Italia del paese in cui sono stati prodotti i redditi ed i patrimoni sono posseduti, redatta in lingua italiana e legalizzata<sup>4</sup> dalle Prefetture ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Non è accettata e valutata alcuna forma di autocertificazione, dichiarazione sostitutiva, dichiarazione giurata relativa ai redditi e/o patrimoni esteri, o "affidavit".

A seguito della verifica, gli studenti saranno contattati tramite e-mail per la consegna dei documenti originali. La mancata o parziale presentazione entro il 31 dicembre 2027 della documentazione originale cartacea anticipata tramite [Filodiretto](#), indipendentemente dalla motivazione, ivi compresa la causa di forza maggiore, comporterà la revoca dei benefici<sup>5</sup>.

Una volta convertiti i valori dalla moneta di origine in euro utilizzando il cambio medio annuale dell'anno precedente pubblicato sul sito della [Banca d'Italia](#), l'ISEE parificato viene calcolato secondo le seguenti regole:

- Somma dei redditi percepiti da ogni singolo componente il nucleo familiare, prodotto nell'anno solare 2025;
- 20% della somma dei patrimoni mobiliare e immobiliare posseduti da ogni singolo componente il nucleo familiare alla data del 31 dicembre 2025 (per il calcolo del patrimonio immobiliare sono

---

<sup>3</sup> La legalizzazione delle firme non è necessaria per tutti gli atti e i documenti rilasciati dalle autorità amministrative dei seguenti Stati: Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Lettonia (Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987), Germania (Convenzione di Roma del 7 giugno 1969), Ungheria (Convenzione di Budapest del 26 maggio 1977).

<sup>4</sup> La legalizzazione delle firme non è necessaria per gli atti e i documenti rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente in Italia dei seguenti Stati aderenti alla Convenzione di Londra del 7 giugno 1968 o alla Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987: Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Lettonia, Liechtenstein, Lussemburgo, Moldavia, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia.

<sup>5</sup> Nell'ambito dei controlli presso le autorità competenti, potrà essere richiesta, per valutare l'idoneità ai benefici, la documentazione presentata ai fini del rilascio del visto d'ingresso in Italia, atta a dimostrare il possesso dei mezzi economici di sussistenza per il soggiorno previsto per motivi di studio.

considerati esclusivamente i fabbricati che saranno valutati ad € 500,00 al mq).

- La somma degli elementi sopra indicati è divisa per il valore della scala di equivalenza stabilita dal DPCM 159/13 n. 159.

Se lo studente è residente in Italia e non ha le condizioni per essere considerato studente indipendente (vedi paragrafo successivo), oltre ai documenti sopra elencati deve inviare anche l'ISEE ordinario, senza autorizzarne l'acquisizione.

Per i documenti inoltrati oltre il 22 ottobre 2026, si applica un **contributo di mora dell'importo di € 165,00** (esoneri e condizioni particolari relativi al contributo di mora sono riportati nel paragrafo *Indennità di mora*). Gli studenti provenienti da territori di guerra individuati tramite Decreto del Direttore Generale pubblicato nella [pagina web dedicata](#) possono chiedere di essere esonerati dal contributo di mora di €165,00 presentando tramite [Filodiretto](#) istanza motivata che segnali problemi di reperibilità dei documenti dovuti alla situazione di guerra del Paese ove i redditi sono stati prodotti e i patrimoni detenuti.

Gli studenti immatricolati oltre il 22 ottobre devono inoltrare la documentazione entro 15 giorni dal perfezionamento dell'immatricolazione (ricezione della mail di benvenuto) per evitare il pagamento della mora.

Gli studenti con nucleo familiare residente all'estero che presentano istanza ad EDiSU Pavia per accedere ai benefici legati al diritto allo studio devono solo presentare la domanda secondo le modalità e i termini definiti da EDiSU, come riportato nella [pagina web dedicata](#). In questo caso, i dati per il calcolo del contributo onnicomprensivo sono trasmessi all'Università direttamente da EDiSU senza ulteriori adempimenti da parte dello studente. Informazioni più dettagliate sono riportate nella [pagina web dedicata](#).

**Gli studenti con reddito misto dovranno seguire tutte le indicazioni riportate ai punti precedenti, a seconda dell'origine dei redditi.**

### 2.2.3. *Studenti indipendenti*

Uno studente può considerarsi indipendente secondo l'art. 5 comma 3 del [DPCM 9 aprile 2001](#), come modificato dall'art. 3 comma 1 del [D.M. 1320 del 17 dicembre 2021](#), e far valere il proprio ISEE per il diritto allo studio solo se in possesso di entrambi i seguenti requisiti:

- a) Residenza, risultante dall'evidenza anagrafica, esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, stabilita da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della DSU e presso un immobile non di proprietà di un componente del nucleo familiare di origine;
- b) Redditi propri da lavoro dipendente o assimilato non prestato alle dipendenze di un familiare, fiscalmente dichiarati da almeno due anni, non inferiori a € 9.000,00<sup>6</sup>.

L'accertamento del possesso dei requisiti sopra indicati può essere effettuato nell'arco di cinque anni, anche successivamente all'erogazione del beneficio.

Lo studente che non convive anagraficamente con i genitori ma non risulta economicamente indipendente secondo i requisiti di legge, viene considerato come facente parte del nucleo dei genitori ai fini del calcolo dell'ISEE universitario.

Per le modalità di presentazione dei documenti, le scadenze e le regole di applicazione delle more e penali, si rimanda a quanto riportato ai punti precedenti, a seconda dell'origine dei redditi. Nel caso in cui lo studente non soddisfi i requisiti sopra indicati, deve integrare il proprio ISEE con quello del nucleo familiare di origine oppure produrre la documentazione relativa a patrimoni e redditi posseduti all'estero dal nucleo familiare di origine.

### 2.2.4. *Studenti apolidi o rifugiati politici*

Secondo quanto previsto dall'[art. 13 del DPCM 9 aprile 2001](#), gli studenti in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità per asilo politico o apolidia<sup>7</sup> sono equiparati ai cittadini italiani e, ai fini della

<sup>6</sup> Nel caso di studente coniugato ovvero in regime di "convivenza di fatto" ai sensi dell'art. 1, comma 36 della legge n. 76 del 2016 registrata presso il Comune di residenza, il requisito relativo alla capacità di reddito viene valutato tenendo conto anche dei redditi del coniuge ovvero del convivente di fatto dello studente.

<sup>7</sup> La medesima disciplina si applica a studenti in possesso di un permesso di soggiorno rilasciato per Richiesta di asilo, Asilo umanitario, Protezione internazionale e Protezione Ucraina.

valutazione della condizione economica, non devono presentare dichiarazioni rilasciate da Ambasciate o Consolati, poiché si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia. Tali studenti devono pertanto seguire le indicazioni relative agli "[studenti indipendenti](#)", se hanno i requisiti per essere considerati tali. Qualora non possano ottenere l'ISEE per il diritto allo studio, possono presentare l'ISEE ordinario inviandolo entro il **22 ottobre 2026** tramite [Filodiretto](#).

#### 2.2.5. Studenti che provengono dai Paesi particolarmente poveri

La valutazione della condizione economica degli studenti provenienti da Paesi particolarmente poveri, il cui elenco è definito annualmente con [Decreto del Ministero](#), è effettuata, come previsto dall'[art. 13 comma 5 del DPCM 9 aprile 2001](#), sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale. Tale certificazione può essere rilasciata, nel caso di studenti iscritti ad una università nel Paese di provenienza collegata con accordi o convenzioni con l'Università di Pavia, dalla predetta università di provenienza o, per gli studenti che si iscrivono al primo anno dei corsi di laurea di primo o secondo livello, da parte di enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane.

Lo studente è obbligato comunque a dichiarare i redditi ed il patrimonio eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare secondo le modalità riportate nel paragrafo "*Studenti con nucleo familiare residente in Italia e con reddito e patrimonio prodotti in Italia o all'estero*".

#### 2.2.6. Studenti extracomunitari in regime di FLAT RATE

Gli studenti internazionali con **cittadinanza extra-UE e regolare permesso di soggiorno** in corso di validità che non presentano la documentazione relativa ai redditi prodotti all'estero per richiedere benefici all'Università e/o all'EDiSU o presentino la documentazione incompleta, sono collocati in una delle fasce di contribuzione (Flat Rate) riportate in [Allegato 3](#) (aggiornate annualmente secondo la classificazione operata dalla World Bank) in base al reddito medio del Paese di cittadinanza e al corso di studio di iscrizione.

L'individuazione della Flat Rate viene fatta al momento dell'immatricolazione/iscrizione e resta invariata per un numero di anni pari alla durata normale del corso di studio più uno. Per gli studenti ammessi ad anni successivi al primo, la Flat rate resta invariata per un numero di anni pari a quelli mancanti rispetto alla durata normale del corso più uno. Se in tale periodo, a seguito della riclassificazione operata dalla World Bank, il Paese di cittadinanza viene collocato in una fascia contributiva inferiore, lo studente può richiedere l'aggiornamento della Flat rate, inoltrando apposita richiesta tramite [Filodiretto](#) e versando la relativa imposta di bollo.

Gli studenti possono scegliere annualmente se uscire dalla Flat rate presentando la idonea documentazione per il calcolo della contribuzione in base alla condizione economica e patrimoniale del nucleo familiare di appartenenza, secondo quanto indicato nel [paragrafo 2.2.2](#). "*Studenti con nucleo familiare residente all'estero e con reddito e patrimonio prodotti all'estero o in Italia*", o presentando la documentazione per la richiesta di benefici all'Edisu.

#### 2.2.7. Doppia cittadinanza

In caso di doppia cittadinanza, di cui una comunitaria, prevale quest'ultima e le regole di calcolo della contribuzione seguono la disciplina prevista per gli studenti comunitari. Non è possibile, pertanto, richiedere l'applicazione della Flat Rate. In caso di doppia cittadinanza, entrambe extra-UE, il regime di Flat Rate è applicato in base alla cittadinanza per la quale è rilasciato il visto di ingresso.

## 2.3. CONTRIBUTI PER ISCRIZIONI A REGIME PARTICOLARE

### 2.3.1. *Iscrizione di studenti in regime di part-time*

Lo studente che per ragioni di lavoro, di cura dei propri familiari o di salute o di invalidità non possa assolvere all'impegno di studio secondo i tempi e le modalità previste per gli studenti a tempo pieno, può presentare istanza di iscrizione a tempo parziale. Le disposizioni che regolano questa forma di iscrizione sono contenute nello specifico [Regolamento](#)<sup>8</sup>.

Lo studente a tempo parziale paga per intero la tassa regionale e una quota di contributo onnicomprensivo pari al rapporto tra la durata normale del corso di studi e la durata del contratto di studio.

La quantificazione ridotta delle tasse per gli studenti che usufruiscono del tempo parziale è valida soltanto per il periodo concordato. Qualora lo studente vada in posizione di ripetente finale, deve pagare le tasse nella misura ordinaria prevista per gli studenti a tempo pieno.

Lo studente iscritto in regime di tempo parziale è escluso dai seguenti benefici:

- rimborso del contributo onnicomprensivo per laureati entro la durata normale del Corso di Studi;
- partecipazione ai bandi per l'assegnazione di collaborazioni part-time e collaborazioni di tutorato;
- eventuali forme di esonero anche parziali legate alla frequenza di determinati corsi di studio;
- esoneri accordati ai dipendenti a tempo indeterminato dell'Università di Pavia e/o ai figli dei dipendenti.

### 2.3.2. *Iscrizione a corsi singoli*

L'iscrizione a corsi singoli consente di frequentare, per un anno accademico, singoli insegnamenti attivati presso l'Università di Pavia e di sostenere i relativi esami. Le regole per l'iscrizione a corsi singoli sono riportate all'art. 17 del Regolamento Carriere Studentesche e alla [pagina web dedicata](#).

Coloro che intendono iscriversi ai corsi singoli previsti per il I semestre, devono perfezionare l'iscrizione e pagare il contributo previsto entro il **1 ottobre 2026**, mentre per iscriversi a corsi per il II semestre, la scadenza è fissata al **2 marzo 2027**. Oltre questi termini, è possibile iscriversi rispettivamente entro il **6 novembre 2026** e il **2 aprile 2027** versando l'indennità di mora. La mora non è prevista se l'iscrizione è stabilita dalla Commissione per l'ammissione alla laurea magistrale (per ulteriori informazioni sugli importi dell'indennità di mora consulta il [paragrafo 2.6.1.](#)).

Il contributo per l'iscrizione a singoli corsi d'insegnamento è determinato dalla somma dei seguenti importi:

- contributo d'iscrizione fisso pari a **€ 100,00** per anno accademico;
- imposta di bollo di **€16,00**;
- importo pari ad **€ 45,00 per ciascun Credito Formativo Universitario (CFU)**.

L'iscrizione al singolo insegnamento è valida solo per l'anno accademico di riferimento e lo studente deve sostenere l'esame nelle sessioni relative all'anno accademico di iscrizione secondo le modalità previste per gli iscritti al corso di studio in cui è offerto l'insegnamento. Nel caso in cui lo studente non superi l'esame nelle sessioni di riferimento, può chiedere di sostenerlo entro l'anno accademico successivo pagando solo il contributo di iscrizione. Se lo studente non supera l'esame nelle sessioni di riferimento o entro l'anno accademico successivo deve chiedere una nuova iscrizione, pagando l'intero importo (contributo di iscrizione, imposta di bollo e importo relativo ai crediti formativi). Lo studente può chiedere il rimborso di quanto pagato per l'iscrizione ai corsi singoli nei seguenti casi:

- pagamenti effettuati per errore, purché la richiesta venga presentata entro 30 giorni dall'avvenuto pagamento. In questo caso viene rimborsato solo l'importo pagato per gli insegnamenti che non si intende frequentare;

---

<sup>8</sup> Per l'iscrizione in regime di part-time dei dipendenti di una Pubblica Amministrazione (PA110LODE) si rimanda al paragrafo dedicato.

- eventuale diniego alla frequenza da parte dell'Ateneo; in questo caso viene rimborsato l'intero importo pagato, compresa la tassa d'iscrizione, al netto dell'imposta di bollo.

I dipendenti universitari in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado o della laurea possono iscriversi ai corsi singoli fino ad un numero massimo di 15 CFU per anno accademico versando unicamente l'imposta di bollo, purché siano attinenti all'attività lavorativa svolta, secondo quanto disposto dall'art. 15 del Regolamento per la formazione e l'aggiornamento del personale tecnico-amministrativo, dei dirigenti e dei collaboratori ed esperti linguistici dell'Università di Pavia.

È inoltre possibile per visiting student e free mover prevedere l'acquisto di pacchetti di corsi singoli (iscrizione sei mesi – 30 CFU – al costo di € 1.550 o iscrizione un anno - 60 CFU – al costo di € 2.900 – inclusi tassa di iscrizione corsi singoli e imposta di bollo) che prevedono la possibilità di fruire di ulteriori servizi. Per ulteriori informazioni consultare la [pagina web dedicata](#).

### 2.3.3. Iscrizione per studenti laureandi

Gli studenti che intendono conseguire il titolo di studio nell'a.a. 2025/26, entro il 30 aprile 2027, non devono rinnovare l'iscrizione all'a.a. 2026/27 né pagare le relative tasse. In caso di mancato conseguimento del titolo entro il 30 aprile 2027, lo studente deve iscriversi al nuovo anno accademico e pagare le rate non versate e le relative more, inclusa quella relativa al possesso ed autorizzazione dell'ISEE, se dovuta. Lo studente laureando, in debito di non più di 24 cfu al netto della prova finale ed eventuali relative attività preparatorie al 31 dicembre 2026:

- può chiedere di essere esonerato dalla mora sulla prima rata e sulla eventuale tardiva autorizzazione all'acquisizione automatica dell'ISEE 2026;
- ha 15 giorni dal pagamento della prima rata per regolarizzare i pagamenti delle ulteriori rate scadute per evitare l'addebito delle relative more.

Per ottenere tale esonero è necessario contattare la UOC Carriere Studenti tramite [Filodiretto](#). Qualora lo studente non fosse in possesso dell'ISEE 2026 per il diritto allo studio, può presentare l'ISEE 2027 con pagamento di un contributo amministrativo pari ad € 330,00, presentando apposita istanza tramite [Filodiretto](#).

### 2.3.4. Iscrizione sotto condizione a corsi di laurea magistrale

Gli studenti in possesso dei requisiti di accesso richiesti dal corso di laurea magistrale o che superano positivamente la prova di ammissione al primo anno e conseguono il titolo di studio triennale entro il 31 marzo 2027 (salvo diversa disposizione contenuta nei bandi dei corsi ad accesso programmato) possono immatricolarsi "sotto condizione" ad un corso di laurea magistrale, pagando le relative rate della contribuzione secondo le scadenze previste dal presente Avviso. In caso di mancato conseguimento del titolo entro il 31 marzo 2027, la carriera viene chiusa d'ufficio e lo studente ottiene il rimborso dei contributi versati per l'iscrizione al corso di laurea magistrale, al netto dell'imposta di bollo.

Per ottenere il rimborso, lo studente non deve inoltrare alcuna richiesta, ma deve inserire il codice IBAN di un conto corrente, di cui risulti intestatario o cointestatario, sul quale disporre il bonifico nell'area riservata (*Anagrafica > Modifica dati rimborso*). Qualora il titolo non fosse conseguito entro il 30 aprile 2027 e fosse necessario rinnovare l'iscrizione all'a.a. 2026/27 al corso di laurea triennale, è possibile chiedere di compensare gli importi versati.

### 2.3.5. Iscrizione a seguito di interruzione o sospensione di carriera

Lo studente che non rinnova l'iscrizione per almeno un anno accademico incorre nell'interruzione della carriera. Qualora intenda riprendere gli studi, deve seguire la procedura indicata nella [pagina web dedicata](#), versando un diritto fisso per ciascun anno di interruzione. Deve inoltre pagare per intero le tasse e i contributi previsti per l'anno accademico in corso, al momento della ripresa degli studi. Una volta pagata la tassa di ricognizione, lo studente deve perfezionare la propria iscrizione all'anno corrente contattando l'Ufficio Tasse tramite [Filodiretto](#), chiedendo l'emissione della prima rata (tassa regionale e imposta di bollo), che deve essere pagata entro 15 giorni, e presentare entro lo stesso termine il piano di studi per evitare il contributo di mora. Le rate restanti devono invece essere regolarizzate entro 30 giorni dall'emissione della prima rata. Entro lo stesso termine, lo studente che intende ottenere il calcolo del

contributo onnicomprensivo in base alla propria condizione economica deve inoltrare all'Ufficio Tasse tramite [Filodiretto](#) un ISEE per il diritto allo studio e conforme, relativo al 2026 o al 2027. La medesima disciplina si applica agli studenti che hanno interrotto i termini della decadenza sostenendo un esame entro il 30 aprile 2027 (a.a. 2025-26) e devono rinnovare l'iscrizione all'a.a. 2026-27.

Lo studente che ha presentato regolare istanza di sospensione della carriera, ai sensi dell'art. 25 comma 2 del Regolamento Carriere Studentesche, e che decide di interromperla prima del termine dell'anno accademico per il quale l'aveva richiesta, è tenuto al pagamento delle rate arretrate, senza le relative more.

Nei soli casi della sospensione per infermità gravi e prolungate, debitamente certificate, e per nascita o adozione/affido di un figlio, se lo studente presenta la domanda di sospensione prima di procedere all'iscrizione all'anno accademico (pagamento della prima rata), all'atto della ripresa degli studi non sarà tenuto al pagamento della tassa di ricognizione per gli anni di sospensione. Nel caso in cui presenti, invece, la domanda dopo il pagamento della prima rata d'iscrizione all'anno accademico, all'atto della ripresa degli studi lo studente non sarà tenuto né al pagamento delle rate non ancora emesse sull'a.a. di iscrizione alla data di inizio sospensione né alla tassa di ricognizione per gli anni di sospensione. In tal caso, la prima rata già versata non sarà rimborsata.

L'esonero viene applicato solo nel caso in cui la ripresa del percorso formativo avvenga al massimo entro tre anni dall'evento che ha generato la richiesta di sospensione della carriera, previa presentazione di una formale istanza alla UOC Carriere Studenti tramite [Filodiretto](#) allegando la certificazione medica comprovante rispettivamente l'infermità grave e prolungata, la gravidanza o l'autocertificazione comprovante l'adozione/affido.

### *2.3.6. Iscrizione contemporanea a due corsi di studio*

Secondo quanto previsto dalla Legge 12 aprile 2022 n. 33, dal D.M. n. 930 del 29 luglio 2022 e dal D.M. n. 933 del 2 agosto 2022, è possibile iscriversi contemporaneamente a due corsi di studio offerti da Università, Scuole, Istituti superiori ad ordinamento speciale e Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM), italiani ed esteri.

Lo studente che si iscrive contemporaneamente a due corsi di studio individua una delle due iscrizioni come riferimento per accedere ai benefici previsti in materia di diritto allo studio, per tutto il periodo di contemporanea iscrizione ai due corsi di studio. Lo studente già iscritto ad un corso di studi in anni successivi al primo che già usufruisce dei benefici per il diritto allo studio non può individuare la seconda iscrizione quale riferimento ai fini dei benefici per il diritto allo studio.

In caso di pagamento dei contributi o svolgimento delle procedure oltre le scadenze previste dal presente Avviso, le relative indennità di mora sono dovute per ciascuna iscrizione (ad eccezione della mora relativa alla tardiva presentazione dell'ISEE).

L'esonero totale o parziale dalla contribuzione spetta per entrambe le iscrizioni in presenza dei requisiti previsti dalle norme sulla contribuzione di ciascuna Istituzione formativa coinvolta. È altresì necessario che lo studente sia in regola con il pagamento dei contributi nell'Ateneo di prima iscrizione e che la sua carriera non sia in stato di sospensione. La stessa regola vale nel caso in cui lo studente sia iscritto a due differenti Corsi di Studio nel medesimo Ateneo. Nel caso di iscrizione ad anni successivi al primo, è necessario che lo studente abbia rinnovato le iscrizioni per gli anni accademici pregressi (compresa la ricognizione).

Qualora uno studente si iscriva contemporaneamente a più Corsi di Studio presso le Università/Afam della Lombardia, l'importo corrispondente alla tassa regionale per il Diritto allo Studio Universitario andrà versato una sola volta, a favore dell'Università/Afam indicata quale sede principale di studi. Sarà invece dovuta qualora la seconda iscrizione avvenga in un'altra Università/Afam con sede legale al di fuori della Regione.

Per maggiori informazioni su applicazione, requisiti e modalità di iscrizione consultare la [pagina web dedicata](#).

### *2.3.7. Dipendenti della Pubblica amministrazione (PA110ELODE)*

I dipendenti di una Pubblica Amministrazione, in possesso dei requisiti di accesso previsti dalla normativa vigente e sulla base del protocollo d'intesa tra Università e Ministero della Pubblica Amministrazione, possono richiedere l'iscrizione a determinati corsi di studio offerti dall'Università di Pavia con uno sconto pari a € 434 per ogni scaglione ISEE. In caso di scaglione ISEE che determina un importo di contribuzione

inferiore a € 434, l'importo dovuto sarà pari a zero. Per i corsi di Master di I e II livello l'importo dello sconto applicato dall'Università è pari a € 450.

Gli studenti iscritti a corsi di laurea PA 110 e lode che conseguono almeno la metà dei CFU previsti per ciascun anno di corso entro il termine del 30 aprile dell'anno solare successivo all'anno di iscrizione e in ogni caso per un numero massimo di anni pari alla durata legale del corso più due, ottengono un contributo pari al 50% del costo di iscrizione sostenuto, fino ad un massimo di € 1.000,00.

Gli studenti iscritti a master di I e II livello, a corsi di perfezionamento o a corsi di alta formazione PA 110 e lode che completano positivamente l'attività formativa ricevono un contributo pari al 50% del costo di iscrizione sostenuto fino ad un massimo di € 2.500,00.

La lista dei corsi disponibili, le scadenze per l'immatricolazione e maggiori informazioni sul regime di iscrizione sono indicate nella [pagina web dedicata](#).

### 2.3.8. Iscrizione al programma Foundation Year

Il programma Foundation Year è un corso propedeutico, tenuto in lingua italiana, pensato per:

- studenti che non soddisfano il requisito dei 12 anni di scolarità minimi e/o altri requisiti specifici necessari richiesti per l'iscrizione ad un corso di laurea universitario italiano;
- studenti che vogliono ampliare le loro conoscenze sulle materie fondamentali dell'area di studio di loro interesse per accedere ai corsi di laurea dell'Università di Pavia;
- studenti interessati ad imparare l'italiano o a migliorare le proprie competenze linguistiche.

L'accesso al programma prevede un contributo pari a € 5.000 annui imposta di bollo inclusa (€ 4.000 imposta di bollo inclusa per coloro che sono già in possesso dei requisiti per l'esonero dalla prova di conoscenza di lingua italiana e frequentano solo le 300 ore di Area Studies). La presentazione della candidatura è subordinata al pagamento di una application fee pari a € 35,00 (non rimborsabile). Il programma prevede l'esonero totale dal pagamento del contributo per gli studenti titolari di un permesso di soggiorno per protezione internazionale, nella misura stabilita dalla Commissione di selezione e per studenti con disabilità accertata ai sensi dell'art. 3 della L. 104/1992 e/o con un'invalidità civile pari o superiore a 66%, previa presentazione della documentazione certificata.

Il contributo di iscrizione è suddiviso in tre rate:

- prima rata (non rimborsabile) pari a € 1.000,00 da versare entro 10 giorni dalla notifica di accettazione della candidatura;
- seconda rata pari a € 2.000,00 (€ 1.500 in caso di esonero dal corso di lingua italiana) da versare entro il 30 giugno 2026;
- terza rata pari a € 2.000,00 (€ 1.500 in caso di esonero dal corso di lingua italiana) da versare entro il 31 luglio 2026.

Gli studenti iscritti al corso Foundation Year che non ottengono il visto per studio a causa di diniego dello stesso da parte della Rappresentanza italiana possono chiedere il rimborso del 75% della seconda e della terza rata. Le richieste di rimborso devono pervenire entro il termine del 31 gennaio 2027.

Per ulteriori informazioni, consultare la [pagina web dedicata](#).

### 2.3.9. Programma Marco Polo/Turandot

Il Programma Marco Polo/Turandot è un corso preparatorio di lingua italiana della durata di dieci mesi per studenti cinesi che vogliono iscriversi alle università nei corsi di studio che prevedono un contingente specifico. Il programma offerto dall'Università di Pavia prevede un contributo pari a € 6.000,00 annui, imposta di bollo inclusa, da versare in un'unica soluzione entro il 30 settembre 2026.

Lo studente cinese a cui venga negato il Visto o che si ritiri dal Programma per gravi e comprovati motivi di salute o familiari entro il 15 novembre 2026, può chiedere il rimborso del contributo versato all'Università di Pavia, al netto di una quota pari a € 100,00 per i servizi già usufruiti.

Lo studente cinese a cui non venga rilasciato o a cui venga negato il Visto dall'Ambasciata dopo il termine del 15 novembre 2026 ed entro il 31 gennaio 2027 (salvo indicazioni diverse dalla nuova circolare che verrà pubblicata da MUR entro marzo 2026), può chiedere il rimborso di una somma pari al 75% del contributo versato all'Università di Pavia per la partecipazione al Programma.

Le richieste di rimborso devono pervenire entro il termine del 31 gennaio 2027.

Lo studente che, ottenuto il visto, si ritiri dal Programma per motivi personali dopo il 15 novembre 2026 non potrà ottenere alcun rimborso.

Per ulteriori informazioni, consultare la [pagina web dedicata](#).

#### 2.3.10. Corsi di laurea internazionali interateneo (progetto EC2U)

Le regole e gli importi sulla contribuzione, ivi inclusi eventuali contributi particolari e/o agevolazioni, riferiti ai corsi di laurea attivati nell'ambito del progetto europeo *European Campus of City-Universities (EC2U)*, progetto pilota dell'Unione Europea nell'ambito dell'azione EPLUS2020-AG del EPP-EUR-Topic UNIV-2020 del Programma ERASMUS+, sono definiti nell'ambito degli accordi tra gli Atenei consorziati.

Per maggiori informazioni, consultare la [pagina web dedicata](#).

#### 2.3.11. Formazione insegnanti (PF60, PF36, PF30)

Il regime della contribuzione dovuta per i Percorsi di Formazione Iniziale e Abilitazione dei docenti di posto comune delle scuole secondarie, attivati in attuazione del DPCM del 4 agosto 2023, sono riportati alla voce 'Tasse e contributi' del Bando di ammissione, pubblicato alla [pagina web dedicata](#).

#### 2.3.12. Iscrizione al Semestre aperto per l'accesso al corso di Medicina e Chirurgia e di Odontoiatria<sup>9</sup>

A partire dall'anno accademico 2025/2026 l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia in lingua italiana (LM-41) e in Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) avviene in seguito all'iscrizione al Semestre aperto, al sostenimento degli insegnamenti previsti in tale corso e all'assegnazione, in posizione utile, nella successiva graduatoria nazionale di merito. Per l'iscrizione al semestre aperto è richiesto il pagamento di un contributo forfettario uniformato a livello nazionale, pari a **€ 250,00**, fatti salvi i casi di esonero totale o parziale previsti dalla normativa vigente in materia di tasse universitarie.

In caso di presentazione dell'ISEE 2026 a scopo universitario associato al codice fiscale dello studente, il contributo sarà pari a:

- **€ 250,00** per gli studenti in possesso di un ISEE superiore ai € 30.000,00;
- **€ 200,00** per gli studenti in possesso di un ISEE superiore a € 22.000,00 e inferiore o uguale a € 30.000,00;
- **Esenzione totale** per gli studenti in possesso di un ISEE inferiore o uguale a € 22.000,00.

Possono chiedere di essere esonerati totalmente dal versamento del contributo forfettario:

- studenti portatori di handicap pari o superiore a 66% e/o con disabilità accertata ai sensi dell'art. 3 della L. 104/1992 (previa presentazione della documentazione attestante la disabilità da inoltrare al [Centro Servizi di Ateneo Assistenza e integrazione](#));
- figli di beneficiari di pensione di inabilità lavorativa ai sensi degli art. 12 e 30 della Legge 30 marzo 1971, n. 118 (previa presentazione tramite [Filodiretto](#) della documentazione attestante l'inabilità lavorativa e della [presente istanza](#));
- figli di invalidi civili e di caduti a causa di atti di terrorismo consumati in Italia ai sensi dell'art. 9 della Legge 20 ottobre 1990, n. 302 e successive modificazioni e/o vittime del dovere e loro familiari, di

---

<sup>9</sup> In considerazione delle modifiche alle modalità di accesso ai corsi di studio in "Medicina e Chirurgia" e "Odontoiatria e Protesi Dentaria", l'avviso potrà essere rivisto per le parti applicabili.

cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (previa presentazione tramite [Filodiretto](#) del certificato attestante l'invalidità e della [presente istanza](#)).

Il pagamento dovrà essere effettuato entro e non oltre il 25 agosto 2026. I rimborsi dovuti a seguito di ricalcolo saranno effettuati solo previa presentazione, entro e non oltre il 31 dicembre 2026, della documentazione attestante il diritto all'esenzione parziale o totale.

Solo in caso di presentazione di istanza di rinuncia entro il termine del 31 agosto 2026 si procederà al rimborso del contributo forfettario eventualmente versato. In caso di rinuncia oltre tale termine, non sarà effettuato alcun rimborso.

Per tutti i casi sopra indicati, il rimborso del contributo forfettario eventualmente versato sarà liquidato automaticamente dall'amministrazione universitaria (senza presentazione di alcuna richiesta da parte dello studente) previo inserimento da parte del beneficiario del codice IBAN sul quale disporre il bonifico nell'area riservata (*Anagrafica > Modifica dati rimborso*).

### 2.3.13. Immatricolazione ai corsi di studio a seguito del Semestre aperto

Gli studenti che si immatricolano ad un Corso di Studio a seguito del semestre aperto devono pagare contestualmente la **prima rata** (tassa regionale e imposta di bollo). Entro 15 giorni a partire dal perfezionamento dell'immatricolazione (ricezione della mail di benvenuto), gli studenti che intendano ottenere il calcolo del contributo onnicomprensivo in base alla propria condizione economica devono essere in possesso di un ISEE per il diritto allo studio e conforme (rilasciato nell'anno solare 2026 o 2027) ed autorizzare l'Ateneo all'acquisizione automatica dei dati in esso contenuti. Oltre tale termine, è dovuta un'indennità di mora pari a € 165,00. Successivamente, si applica il seguente regime contributivo a seconda della tipologia di corso.

#### Immatricolazione a Medicina e Chirurgia (LM-41) e Odontoiatria e Protesi dentaria (LM-46)

A tutti i candidati, ivi inclusi quelli provenienti da altri atenei, collocati in posizione utile in graduatoria per l'immatricolazione secondo le procedure ed entro i termini riportati nei Decreti Ministeriali, sarà applicata la decurtazione prevista dall'art.1 c. 2 del DM 431/2025, scontando dall'importo dovuto il contributo forfettario versato per l'iscrizione al semestre aperto.

Rateizzazione del contributo onnicomprensivo:

- Gli importi della **seconda e terza rata**, pari rispettivamente al **40%** e **30%** del contributo onnicomprensivo dovuto dallo studente, devono essere versati entro le scadenze riportate nella pagina web [Contribuzione per immatricolazione a seguito del semestre aperto](#).
- Il pagamento della quarta rata, di importo pari al restante **30%** del contributo onnicomprensivo, deve essere effettuato entro il **15 aprile 2027**.

#### Immatricolazione ai Corsi di Studio affini di cui all'art. 8 del DM 418/2025

Per tutti i candidati, ivi inclusi quelli provenienti da altri atenei, collocati in posizione utile in graduatoria per l'immatricolazione secondo le procedure ed entro i termini riportati nei Decreti Ministeriali, il contributo onnicomprensivo dovuto viene calcolato applicando una **riduzione del 50%** dell'importo dovuto, sulla base dell'ISEE presentato, o dell'importo di fascia massima.

Rateizzazione del contributo onnicomprensivo:

- Il contributo onnicomprensivo dovuto dallo studente deve essere versato in due rate successive: una di importo pari al **70%** del contributo entro la scadenza riportate nella pagina web [Contribuzione per immatricolazione a seguito del semestre aperto](#); l'altra, di importo pari al restante **30%**, entro il **15 aprile 2027**.

## Immatricolazione ad altri Corsi di Studio non ricompresi nei precedenti

Gli studenti che si immatricolano agli altri corsi di studio non ricompresi nei precedenti hanno a disposizione 15 giorni a partire dal perfezionamento dell'immatricolazione (ricezione della mail di benvenuto) per il pagamento della/e rata/e già scaduta/e, secondo la rateizzazione prevista per tutti i corsi di studio di Ateneo ad esclusione dei corsi sopra riportati.

A tutti gli studenti, ivi inclusi quelli provenienti da altri atenei, viene applicata la decurtazione prevista dall'art.1 c. 2 del DM 431/2025, scontando dall'importo dovuto il contributo forfettario versato per l'iscrizione al semestre aperto.

### 2.4. COMPOSIZIONE DELLE RATE

L'ammontare del contributo onnicomprensivo è suddiviso in quattro rate:

- Prima rata:
  - Gli studenti che chiedono l'**immatricolazione** ad un corso di studio devono pagare contestualmente la prima rata (tassa regionale e imposta di bollo). Gli studenti che si immatricolano dopo la scadenza della seconda rata hanno a disposizione 15 giorni a partire dal perfezionamento dell'immatricolazione (ricezione della mail di benvenuto) per il pagamento della/e rata/e già scaduta/e. È comunque dovuta la mora sulla prima rata. Entro lo stesso termine, gli studenti che intendano ottenere il calcolo del contributo onnicomprensivo in base alla propria condizione economica devono essere in possesso di un ISEE per il diritto allo studio e conforme ed autorizzare l'Ateneo all'acquisizione automatica dei dati in esso contenuti. Lo studente immatricolato nell'anno accademico 2026/27 durante l'anno solare 2027 può inoltrare l'ISEE 2027 per il diritto allo studio e conforme entro 15 giorni dall'immatricolazione, senza l'addebito di ulteriori more.
  - Gli studenti che chiedono l'**iscrizione ad anni successivi al primo** (o al primo anno come ripetenti) devono pagare la prima rata, comprensiva della tassa regionale e imposta di bollo **più un importo corrispondente al 20% del contributo onnicomprensivo calcolato nell'anno accademico precedente (se versato)**, entro il **24 settembre 2026**. Qualora lo studente presenti un ISEE 2026 che attesti una diminuzione del reddito tale per cui rientri per l'a.a. 2026-27 in una fascia inclusa nell'esenzione del contributo onnicomprensivo, può richiedere il ricalcolo della prima rata per l'annullamento della quota prevista di contributo onnicomprensivo, contattando l'Ufficio Tasse tramite [Filodiretto](#).
- Seconda e terza rata: Gli importi della seconda e terza rata sono pari rispettivamente al **40%** e **30%** del contributo onnicomprensivo dovuto dallo studente, al netto di quanto anticipato con la prima rata, sulla base dell'ISEE presentato o dell'importo di fascia massima. Tutti gli studenti, sia le matricole sia gli iscritti al primo anno di corso, devono effettuare il pagamento della **seconda rata entro il 10 dicembre 2026** e della **terza rata entro il 4 febbraio 2027**.
- Quarta rata: l'importo della quarta rata è pari alla differenza tra l'importo totale dovuto per l'intero anno accademico e quanto già corrisposto con le rate precedenti. Tutti gli studenti devono effettuare il pagamento della quarta rata entro il **15 aprile 2027**.

Lo studente che ha ottenuto dal Consiglio Didattico competente l'anticipazione della conclusione del proprio percorso formativo secondo quanto previsto dal Regolamento Carriere Studentesche di Ateneo deve pagare le rate della contribuzione che scadono prima della data del conseguimento del titolo di studio.

Eventuali richieste di ricalcolo del contributo onnicomprensivo dovuto per l'a.a. 2026/27 devono essere presentate entro il termine perentorio del **31 dicembre 2027**, contattando l'Ufficio Tasse tramite [Filodiretto](#).

## 2.5. ESONERI E RIMBORSI PER CORSI DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE

È possibile presentare istanza di esonero o richiedere il rimborso di tasse e/o contributi (al netto dell'imposta di bollo) nei casi individuati nei paragrafi successivi ed esclusivamente riferiti all'anno accademico 2026-27, entro il 31 dicembre 2027. Non sono accettate richieste di esonero o di rimborso relative ad anni accademici precedenti, se non diversamente disposto nel presente Avviso.

Lo studente può presentare domanda di rimborso per pagamenti effettuati per errore, purché la richiesta venga presentata entro 30 giorni dall'avvenuto pagamento.

Lo studente che rinuncia agli studi o chiede il trasferimento presso altri Atenei può ottenere il rimborso del contributo onnicomprensivo eventualmente versato per l'anno accademico 2026-27. Ove il trasferimento venga richiesto verso Atenei di altre Regioni o in caso di rinuncia, potrà essere richiesto anche il rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio. I termini per la presentazione dell'istanza sono fissati al **2 ottobre 2026 (in caso di rinuncia) o al 16 dicembre 2026 (in caso di trasferimento)**.

Gli studenti già iscritti ad altro corso di studi presso l'Università di Pavia per l'a.a. 2026-27, idonei nelle graduatorie nazionali a seguito del semestre aperto, possono richiedere il rimborso dei contributi eventualmente versati per l'a.a. 2026-27 fino alla conclusione delle operazioni di escussione della graduatoria da parte del Ministero.

I rimborsi vengono erogati entro 60 giorni dall'approvazione della richiesta con bonifico bancario sul conto corrente, di cui lo studente risulti intestatario o cointestatario, indicato nell'[area riservata](#) mediante l'inserimento del relativo codice IBAN.

Per maggiori informazioni sulla modalità di richiesta del rimborso, consultare la [pagina web dedicata](#).

I rimborsi individuati nei successivi paragrafi (2.5.1 e 2.5.2) come erogati d'ufficio e maturati entro il 30 aprile sono liquidati automaticamente dall'amministrazione universitaria entro il mese di settembre, solo previo inserimento da parte del beneficiario del codice IBAN sul quale disporre il bonifico nell'area riservata (*Anagrafica > Modifica dati rimborso*).

Gli importi inferiori a € 10,00 non saranno rimborsati.

### 2.5.1. Esoneri o rimborsi: tassa regionale

1. Esonero per studenti portatori di handicap pari o superiore a 66% e/o con disabilità accertata ai sensi dell'art. 3 della L. 104/1992, previa presentazione della documentazione attestante la disabilità (esonero su istanza - maggiori informazioni sulla [pagina web dedicata](#) o contattando [inclusione@unipv.it](mailto:inclusione@unipv.it));
2. Esonero per figli di beneficiari di pensione di inabilità lavorativa ai sensi degli art. 12 e 30 della Legge 30 marzo 1971, n. 118. Il medesimo esonero si applica ai figli di beneficiari di pensione di inabilità per i dipendenti pubblici ai sensi dell'art. 2, comma 12 della Legge 8 agosto 1995, n. 335 (esonero su istanza - maggiori informazioni sulla [pagina web dedicata](#));
3. Esonero per figli di invalidi civili e di caduti a causa di atti di terrorismo consumati in Italia ai sensi dell'art. 9 della Legge 20 ottobre 1990, n. 302 e successive modificazioni e/o figli di vittime del dovere, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (esonero su istanza - maggiori informazioni sulla [pagina web dedicata](#));
4. Esonero per studenti stranieri beneficiari di borsa di studio del Governo italiano nell'ambito di programmi di cooperazione allo sviluppo o di accordi intergovernativi culturali e scientifici (esonero effettuato d'ufficio);
5. Esonero per studenti detenuti ai sensi dell'art. 2, comma 11, L.R. 29 dicembre 2022, n. 34 e dell'art. 4 c. 1 della L.R. 8 agosto 2024 n. 14 (esonero su istanza - maggiori informazioni sulla [pagina web dedicata](#));
6. Rimborso per studenti idonei non beneficiari in possesso dei requisiti richiesti per concorrere all'assegnazione delle borse di studio regionali erogate dall'EDISU (rimborso effettuato d'ufficio);
7. Rimborso per studenti che decadono dall'immatricolazione condizionata ad una laurea magistrale (maggiori informazioni nel [paragrafo dedicato](#)); (rimborso effettuato d'ufficio);

8. Rimborso per studenti che hanno ottenuto l'iscrizione per un determinato anno accademico ad un corso di laurea e successivamente procedono all'immatricolazione, per lo stesso anno accademico, ad una laurea magistrale presso l'Università di Pavia. In tal caso è consentito ottenere il rimborso di quanto versato per l'iscrizione alla laurea di 1° livello (rimborso su istanza);
9. Rimborso per studenti che conseguono il titolo di studio in un anno accademico precedente rispetto a quello di ultima iscrizione. Il rimborso non è concesso qualora, durante l'ultimo anno accademico di iscrizione, lo studente abbia usufruito di benefici o servizi erogati da EDiSU o dall'Ateneo (rimborso su istanza);
10. Rimborso per studenti immatricolati che per lo stesso anno accademico hanno versato la tassa regionale in altro Ateneo Lombardo anche in caso di iscrizione contemporanea a due corsi di studio. In tutti i casi, il rimborso deve essere chiesto direttamente all'Ateneo di seconda immatricolazione, previa presentazione della ricevuta di pagamento (rimborso su istanza);
11. Rimborso per studenti in attesa di perfezionamento che hanno pagato prima rata ma la cui immatricolazione non si è perfezionata per mancanza requisiti di accesso (rimborso effettuato d'ufficio);
12. Rimborso per studenti internazionali che, dopo aver provveduto all'immatricolazione, non ottengono il visto per studio a causa di diniego dello stesso da parte della Rappresentanza italiana competente (rimborso su istanza).

#### 2.5.2. Esoneri o rimborsi: contributo onnicomprensivo

1. Esonero per studenti portatori di handicap pari o superiore a 66% e/o con disabilità accertata ai sensi dell'art. 3 della L. 104/1992 previa presentazione della documentazione attestante la disabilità (esonero su istanza - maggiori informazioni sulla [pagina web dedicata](#) o contattando [inclusione@unipv.it](mailto:inclusione@unipv.it));
2. Esonero per figli di beneficiari di pensione di inabilità lavorativa ai sensi degli art. 12 e 30 della Legge 30 marzo 1971, n. 118. Il medesimo esonero si applica ai figli di beneficiari di pensione di inabilità per i dipendenti pubblici ai sensi dell'art. 2, comma 12 della Legge 8 agosto 1995, n. 335 (esonero su istanza - maggiori informazioni sulla [pagina web dedicata](#));
3. Esonero per figli di invalidi civili e di caduti a causa di atti di terrorismo consumati in Italia ai sensi dell'art. 9 della Legge 20 ottobre 1990, n. 302 e successive modificazioni e/o figli di vittime del dovere, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (esonero su istanza - maggiori informazioni sulla [pagina web dedicata](#));
4. Esonero per studenti stranieri beneficiari di borsa di studio del Governo italiano nell'ambito di programmi di cooperazione allo sviluppo o di accordi intergovernativi culturali e scientifici (esonero effettuato d'ufficio);
5. Esonero per studenti beneficiari o idonei al conseguimento delle borse di studio regionali erogate dall'EDiSU (esonero effettuato d'ufficio);
6. Rimborso per studenti che decadono dall'immatricolazione condizionata ad una laurea magistrale (maggiori informazioni nel [paragrafo dedicato](#)) (rimborso effettuato d'ufficio);
7. Rimborso per studenti che hanno ottenuto l'iscrizione per un determinato anno accademico ad un corso di laurea e successivamente procedono all'immatricolazione, per lo stesso anno accademico, ad una laurea magistrale presso l'Università di Pavia. In tal caso è consentito ottenere il rimborso di quanto versato per l'iscrizione alla laurea di 1° livello (rimborso su istanza);
8. Rimborso per studenti che conseguono il titolo di studio in un anno accademico precedente rispetto a quello di ultima iscrizione. Il rimborso non è concesso qualora, durante l'ultimo anno accademico di iscrizione, lo studente abbia usufruito di benefici o servizi erogati da EDiSU o dall'Ateneo (rimborso su istanza);
9. Rimborso per studenti internazionali che, dopo aver provveduto all'immatricolazione, non ottengono il visto per studio a causa di diniego dello stesso da parte della Rappresentanza italiana competente (rimborso su istanza);

10. Esonero per studenti immatricolati per la prima volta presso un'Università italiana ad un corso di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico e che abbiano conseguito la maturità con il punteggio massimo pari a 100/100. La stessa regola varrà anche per le matricole in possesso di equivalente titolo di studio estero (maturità) qualora dalla dichiarazione di valore o documento equivalente emerga che il punteggio corrisponda al massimo dei voti. L'esonero vale solo per l'anno di immatricolazione (esonero effettuato d'ufficio);
11. Rimborso per laureati entro la durata normale in corsi di laurea magistrale a ciclo unico, i quali ottengono il rimborso del 100% del contributo onnicomprensivo dell'ultimo anno, a condizione che presentino complessivamente nella loro carriera universitaria un numero di iscrizioni uguale e non maggiore rispetto alla durata normale del corso di studio al quale erano iscritti (rimborso effettuato d'ufficio);
12. Rimborso per laureati entro la durata normale in corsi di laurea magistrale, i quali ottengono il rimborso del 100% del contributo onnicomprensivo dell'ultimo anno di corso della laurea magistrale qualora presentino un numero di anni d'iscrizione alla laurea di I livello non superiore a tre e non superiore a due nel successivo percorso di II livello (rimborso effettuato d'ufficio). Il beneficio non può essere fruito al verificarsi anche di una sola delle ipotesi di seguito indicate:
  - a. qualora l'anno accademico di immatricolazione al corso di laurea magistrale non sia consecutivo all'anno accademico di conseguimento titolo del corso di laurea triennale;
  - b. qualora lo studente presenti abbreviamenti di carriera (ammissioni ad anni successivi al primo) anche in uno solo dei due percorsi.Tale forma di rimborso è esclusa in caso di seconda laurea magistrale e seconda laurea magistrale a ciclo unico, qualora lo studente abbia già fruito di tale beneficio nelle carriere precedenti;
13. Esonero per studenti iscritti ai corsi ordinari dell'Istituto Universitario di Studi Superiori (IUSS) di Pavia che risultino vincitori di un posto gratuito presso i Collegi universitari, per la durata dell'intero percorso di studi (percorso triennale + eventuale continuazione sul percorso magistrale - esonero effettuato d'ufficio – beneficio valido solo per studenti immatricolati fino all'a.a.2024-25, non applicabile per gli studenti immatricolati dall'a.a. 2026-27);
14. Esonero per dipendenti a tempo indeterminato dell'Università di Pavia. Il beneficio può essere richiesto da ciascun dipendente per non più di cinque anni accademici per ciascun corso di studio triennale e per un massimo di sette comprensivo della laurea magistrale o per le lauree a ciclo unico. In ogni caso l'iscrizione deve risultare di interesse per l'Ateneo e coerente con i progetti di crescita in relazione al lavoro svolto (esonero su istanza - maggiori informazioni sulla [pagina web dedicata](#));
15. Esonero per studenti iscritti che siano figli di almeno un dipendente tecnico-amministrativo a tempo indeterminato dell'Università di Pavia con un ISEE inferiore a € 34.000, i quali sono esonerati dal 50% del contributo onnicomprensivo. Il beneficio può essere utilizzato per un massimo di un anno in più rispetto al numero degli anni di durata normale del corso di studio d'iscrizione e lo studente interessato deve aver acquisito, nell'anno precedente, almeno 30 CFU (esonero su istanza - maggiori informazioni sulla [pagina web dedicata](#));
16. Esonero per dipendenti di una Pubblica Amministrazione (PA110ELODE): consultare il [paragrafo dedicato](#) o la [pagina web dedicata](#);
17. Esonero per mailto:studenti care-giver, come individuati dall'art. 1, c. 255 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, nella misura del 50% del contributo. Per accedere ai benefici è richiesto un ISEE per il diritto allo studio non superiore a € 50.000. Qualora lo studente e l'assistito non facciano parte del medesimo nucleo familiare, il requisito reddituale deve essere soddisfatto per entrambi i nuclei. L'esonero non è compatibile con l'iscrizione in regime di part-time. L'esonero deve essere richiesto per ogni anno di iscrizione fino al termine massimo di un anno oltre la durata normale del corso di studio (esonero su istanza - maggiori informazioni sulla [pagina web dedicata](#));
18. Esonero per gli studenti che hanno sostenuto e registrato tutti gli esami e/o altre attività didattiche previste come obbligatorie dal loro piano di studi entro il 30 aprile 2027 e che conseguiranno il titolo di studio entro il 30 settembre 2027 (15 dicembre 2027 per i corsi di studio delle professioni sanitarie e di Conservazione e restauro dei beni culturali). È previsto, su richiesta dell'interessato, un esonero pari al 75% del contributo onnicomprensivo dovuto per l'anno accademico 2026-27. Per accedere al beneficio gli interessati non devono procedere all'iscrizione all'a.a. 2026-27 (non devono pagare la prima rata entro settembre 2026), ma devono presentare domanda di esonero una volta che siano

state registrate tutte le attività previste nel Piano di Studi nei termini sopra indicati. L'istanza per ottenere il ricalcolo della contribuzione dovuta va inoltrata alla UOC Carriere Studenti tramite [Filodiretto](#) entro il 12 luglio 2027 (oltre tale termine con mora). Qualora il sostenimento della prova finale avvenisse oltre le date sopra riportate, lo studente deve pagare l'intero ammontare del contributo onnicomprensivo stabilito per il proprio corso di studio. L'esonero può essere richiesto una sola volta in relazione alla carriera attiva. L'esonero non può essere richiesto a seguito di una ricognizione (esonero su istanza - maggiori informazioni sulla [pagina web dedicata](#));

19. Esonero per fratelli e/o sorelle iscritti nello stesso anno accademico a corsi di laurea sia di I che di II livello presso l'Università di Pavia, ai quali si riconosce uno sconto fino ad un massimo di € 300,00 sul contributo onnicomprensivo, a condizione che l'ISEE del nucleo familiare al quale gli studenti afferiscono sia inferiore o pari ad € 45.000,00 (Bonus Fratelli). Il "bonus" è riconosciuto a ciascun fratello/sorella nel rispetto dei seguenti requisiti:
- essere iscritti all'Università di Pavia nello stesso anno accademico. Qualora nel corso dell'anno accademico uno dei due fratelli consegua il titolo di studio o decida di chiudere la sua carriera a seguito di trasferimento, rinuncia, etc. è comunque consentita la fruizione del bonus allo studente che conservi la sua iscrizione per quell'anno accademico;
  - essere presenti nel nucleo familiare così come certificato ai fini del calcolo dell'ISEE. L'esonero non si applica pertanto nel caso degli studenti indipendenti o che abbiano costituito un nucleo familiare a sé stante.

Lo sconto viene detratto a scalando a ritroso dalla quarta rata e interviene sulla parte del contributo onnicomprensivo dovuto entro la capienza dello stesso: nell'ipotesi in cui uno studente non debba alcuna somma a titolo di contributo onnicomprensivo o una cifra inferiore a € 300,00, lo sconto riconosciuto è pari all'importo dovuto all'Ateneo.

La richiesta deve pervenire secondo i termini e seguendo la procedura indicata nella [pagina web dedicata](#) (esonero su istanza);

20. Esonero per studenti che al compimento della maggiore età vivono fuori dalla famiglia d'origine sulla base di un provvedimento di tutela da parte dell'autorità giudiziaria, per essere stati collocati in struttura residenziale per minorenni ovvero in affidamento etero familiare (care leavers). I richiedenti devono inoltrare la domanda allegando idonea Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione, nel quale devono autocertificare la composizione del loro attuale nucleo familiare e copia della documentazione atta a comprovare l'affidamento (esonero su istanza - maggiori informazioni sulla [pagina web dedicata](#));
21. Esonero per studenti internazionali rientranti nel [Fee Waiver Programme](#) dal pagamento del contributo onnicomprensivo esclusivamente per il primo anno di iscrizione ai corsi di primo e secondo livello (esonero effettuato d'ufficio);
22. Rimborso, in caso di decesso dello studente, delle somme versate per l'anno accademico in cui si è verificato l'evento (rimborso su istanza degli aventi diritto).

Sono inoltre esonerati/rimborsati totalmente o parzialmente dal pagamento del contributo onnicomprensivo e/o di altri contributi generici tutti coloro che rientrano in fattispecie previste dalla normativa o regolate tramite convenzioni stipulate dall'Università di Pavia o con delibera del Consiglio d'Amministrazione, aventi la finalità di incentivare specifici corsi di studio.

## 2.6. CONTRIBUTI PARTICOLARI

### 2.6.1. Indennità di mora

L'indennità di mora è dovuta per

- qualsiasi pagamento effettuato oltre i termini previsti dal presente documento. In caso di ritardo nel pagamento delle rate della contribuzione, è dovuto solo se l'importo versato in ritardo è superiore ad € 57,00;

- per la presentazione del piano di studi o della domanda di conseguimento del titolo oltre i termini definiti dal calendario accademico o dal Regolamento Carriere Studentesche di Ateneo o indicati nel presente Avviso.

L'importo dell'indennità è pari a € 82,00, ridotto a € 57,00 se il pagamento viene effettuato entro i 15 giorni successivi la scadenza dei termini sopra indicati.

Per le autorizzazioni all'acquisizione automatica dei dati ISEE pervenute oltre il termine e/o qualora alla stessa data l'ISEE non fosse disponibile nella banca dati INPS, è dovuta un'indennità di mora pari a € 165,00, ridotta a € 115,00 qualora l'autorizzazione e/o l'acquisizione dell'ISEE avvenga entro i 15 giorni successivi alla scadenza del 22 ottobre 2026.

### 2.6.2. Conferma posto

Contributo per la conferma del posto per gli studenti internazionali ammessi a tutti i corsi di studio ad accesso libero durante le prime due finestre di ammissione (novembre-dicembre e gennaio-febbraio).

Il contributo, pari ad € 200,00 per ciascuno studente, deve essere versato nei 10 giorni successivi alla conferma dell'ammissione per affermare il proprio interesse a proseguire con l'immatricolazione. La quota verrà rimborsata d'ufficio unicamente agli studenti che abbiano formalizzato in via definitiva la propria iscrizione, mantenendola attiva fino alla data del rimborso, e che non presentino posizioni pendenti per la consegna dei documenti relativi al titolo estero. In caso contrario, il contributo non sarà rimborsato.

La verifica dei requisiti per l'ottenimento del rimborso sarà effettuata entro il mese di novembre 2026 per gli studenti comunitari, ed entro il mese di marzo 2027 per gli studenti extracomunitari, appurando la presenza del visto di ingresso alla data del 28 febbraio 2027. In mancanza del visto di ingresso entro il termine indicato, la carriera dello studente verrà chiusa d'ufficio e la quota non sarà rimborsata.

### 2.6.3. Altri contributi

Gli importi riportati nella seguente tabella si intendono al netto del valore dell'imposta di bollo (dove prevista).

#	Contributo	Importo €
1	Indennità di mora per pagamenti effettuati oltre il termine Indennità di mora per presentazione del Piano di Studi oltre il termine	82,00
2	Indennità di mora per ritardo autorizzazione/acquisizione ISEE	165,00
3	Presentazione ISEE anno successivo a quello di riferimento	330,00
4	Partecipazione concorsi per corsi a numero chiuso (programmazione locale); Partecipazione a prove di ammissione non selettive; Presentazione della domanda di prevalutazione del titolo con ordinamento estero*; Contributo per la prevalutazione della carriera pregressa (fatta eccezione per CdL Facoltà di Medicina): seconda laurea anche conseguita all'estero, carriera chiusa per decadenza o rinuncia, trasferimento da altro ateneo, etc.*; Test lingua italiana per studenti internazionali; Domanda di iscrizione a Foundation Year; Partecipazione test ammissione Scuole di Specializzazione (laureati non medici) Partecipazione al test per il CdS in Ingegneria Edile-Architettura	35,00
5	Partecipazione a concorso di valutazione del titolo estero e della carriera estera pregressa *	70,00
6	Contributo per la conferma del posto per gli studenti internazionali ammessi ai Corsi di Studio ad accesso libero	200,00

7	Partecipazione concorso di ammissione ai corsi di laurea a programmazione nazionale della Facoltà di Medicina (il contributo si intende dovuto per la singola data di concorso)	100,00
8	Partecipazione concorso per ammissione anni successivi CdL Facoltà di Medicina*	84,00
9	Presentazione domanda di equipollenza titolo estero*	44,00
10	Contributo per equipollenza del titolo***	352,00
11	Corsi singoli (tassa d'iscrizione)*	100,00
12	Corsi singoli (valore per crediti formativi universitari)	45,00
13	Contributo visiting student (iscrizione 6 mesi - 30 cfu)*	1.534,00
14	Contributo visiting student (iscrizione 12 mesi - 60 cfu)*	2.884,00
15	Contributo iscrizione Foundation Year*	4.984,00
16	Contributo iscrizione Foundation Year (Studenti già in possesso dei requisiti di conoscenza della lingua italiana)*	3.984,00
17	Accesso alla Prova Pratico Valutativa per studenti lauree abilitanti (Per il CdS di Psicologia, si intende anche per studenti iscritti o per laureati ad ordinamenti non abilitanti che possono accedere al TPV)	180,00
18	Accesso alla Prova Pratico Valutativa per studenti e laureati in ordinamenti non abilitanti per i quali sia ammesso l'accesso al Tirocinio Pratico Valutativo ai fini del conseguimento dell'abilitazione (Gli studenti che non superano la PPV devono ripagare la tassa; per gli studenti assenti alla prova, il pagamento viene tenuto valido unicamente per la sessione successiva)	200,00
19	Tassa trasferimento ad altra Università*	325,00
20	Tassa ricognizione per anno di interruzione*	300,00
21	Contributo per il rilascio della pergamena o duplicati**	84,00
22	Rimborso spese esame di stato corsi di area sanitaria e Conservazione e restauro	115,00
23	Tassa ammissione a master e corsi di perfezionamento	50,00
24	Partecipazione esami di Stato	370,00
25	Partecipazione prove integrative per revisori legali	100,00
26	Contributo per rilascio copie cartacee a seguito di accesso agli atti (per ogni pagina)	0,13

\*da aggiungere un'imposta di bollo da € 16,00 cad

\*\*da aggiungere due imposte di bollo da € 16,00 cad

\*\*\*da aggiungere tre imposte di bollo da € 16,00 cad

torna a [determinazione della contribuzione universitaria](#)

### 3. CORSI POST LAUREAM

#### 3.1. DOTTORATI DI RICERCA

L'importo dovuto a titolo di Tassa Regionale per il diritto allo studio è determinato sulla base dell'ISEE 2026, come riportato nel [paragrafo dedicato](#) e successivi o sulla base della Flat Rate secondo quanto disposto nel [paragrafo dedicato](#). A tale importo va aggiunta l'imposta di bollo pari ad €16,00.

Per l'iscrizione al secondo e al terzo anno, il contributo deve essere corrisposto con la modalità e nei termini indicati nella [pagina web dedicata](#).

#### 3.2. MASTER E CORSI DI PERFEZIONAMENTO

Le tasse di iscrizione sono composte da una parte fissa e da una parte variabile.

La parte fissa è articolata nelle seguenti voci:

Tassa di segreteria	€ 200,00
Imposta di bollo	€ 16,00
<b>totale</b>	<b>€ 216,00</b>

La parte variabile cambia per ogni corso.

Le tasse di iscrizione e le relative scadenze sono riportate nei singoli allegati ai Bandi di ammissione alla voce "Tasse e Contributi" pubblicati nelle pagine web dedicate:

[Master universitari](#)

[Corsi di perfezionamento](#)

Per i Master di I e II livello e per i corsi di perfezionamento è inoltre prevista una tassa di ammissione pari a € 50,00, da pagare al momento dell'iscrizione al concorso.

#### 3.3. SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

##### 3.3.1. Scuole di specializzazione di area sanitaria - laureati in medicina e chirurgia

L'importo complessivo, valevole per l'a.a. 2025/26, di **€ 2.211,00** è suddiviso in due rate:

##### PRIMA RATA

Imposta di bollo	€ 16,00
Contributo onnicomprensivo (acconto)	€ 795,00
<b>totale</b>	<b>€ 811,00</b>

##### SECONDA RATA

Contributo onnicomprensivo (saldo)	<b>€ 1.400,00</b>
------------------------------------	-------------------

##### 3.3.2. Scuole di specializzazione di area sanitaria - laureati non in medicina e chirurgia

L'importo complessivo, valevole per gli iscritti all'a.a. 2025/26<sup>10</sup> e per gli iscritti all'a.a. 2026/27, è di **€ 2.265,00** è suddiviso in due rate:

---

<sup>10</sup> Nelle more dei Decreti Ministeriali per l'avvio dei bandi relativi all'a.a. 2025-26, potranno essere applicati gli importi a valere per l'a.a. precedente.

#### PRIMA RATA

Tassa regionale per il diritto allo studio	€ 190,00
Imposta di bollo	€ 16,00
Contributo onnicomprensivo (acconto)	€ 659,00
<b>totale</b>	<b>€ 865,00</b>

#### SECONDA RATA

Contributo onnicomprensivo (saldo)	<b>€ 1.400,00</b>
------------------------------------	-------------------

La prima rata del primo anno dovrà essere versata entro il termine previsto per l'immatricolazione.

Per le rate successive le scadenze sono pubblicate [pagina web dedicata](#).

### 3.4. ESONERI O RIMBORSI PER CORSI POST LAUREAM

Esonerati o rimborsati dalla tassa regionale:

1. Portatori di handicap  $\geq 66\%$ , iscritti ai corsi di Dottorato di ricerca o alle Scuole di specializzazione – laureati non in medicina e chirurgia;
2. Iscritti stranieri beneficiari di borsa di studio del Governo italiano nell'ambito di programmi di cooperazione allo sviluppo o di accordi intergovernativi culturali e scientifici;
3. Iscritti alle Scuole di specializzazione di area sanitaria – laureati non in medicina e chirurgia, che risultino idonei non beneficiari delle borse di studio regionali erogate dall'EDiSU;
4. Esonero per figli di beneficiari di pensione di inabilità lavorativa ai sensi degli art. 12 e 30 della Legge 30 marzo 1971, n. 118. Il medesimo esonero si applica ai figli di beneficiari di pensione di inabilità per i dipendenti pubblici ai sensi dell'art. 2, comma 12 della Legge 8 agosto 1995, n. 335.
5. Esonero per figli di invalidi civili e di caduti a causa di atti di terrorismo consumati in Italia ai sensi dell'art. 9 della Legge 20 ottobre 1990, n. 302 e successive modificazioni e/o figli di vittime del dovere, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (esonero su istanza - maggiori informazioni sulla [pagina web dedicata](#))
6. Iscritti ai corsi di Dottorato di ricerca in possesso dei requisiti richiesti per concorrere all'assegnazione di borse di studio regionali, che risultino idonei non beneficiari delle stesse.

Esonerati o rimborsati dal contributo onnicomprensivo:

1. Studenti portatori di handicap con invalidità riconosciuta  $\geq 66\%$  e studenti con disabilità accertata ai sensi dell'art. 3 della L. 104/1992 iscritti alle Scuole di specializzazione;
2. Iscritti stranieri beneficiari di borsa di studio del Governo italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici;
3. Iscritti alle Scuole di specializzazione di area sanitaria - laureati non in medicina e chirurgia, che risultino beneficiari delle borse di studio regionali erogate dall'EDiSU o idonei al conseguimento delle stesse;
4. Esonero per figli di beneficiari di pensione di inabilità lavorativa ai sensi degli art. 12 e 30 della Legge 30 marzo 1971, n. 118. Il medesimo esonero si applica ai figli di beneficiari di pensione di inabilità per i dipendenti pubblici ai sensi dell'art. 2, comma 12 della Legge 8 agosto 1995, n. 335.
5. Esonero per figli di invalidi civili e di caduti a causa di atti di terrorismo consumati in Italia ai sensi dell'art. 9 della Legge 20 ottobre 1990, n. 302 e successive modificazioni e/o figli di vittime del dovere, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (esonero su istanza - maggiori informazioni sulla [pagina web dedicata](#))
6. Esonero per dipendenti di una Pubblica Amministrazione (PA110ELODE): consultare l'apposito [capitolo](#) e la [pagina web dedicata](#).

Esonerati o rimborsati dalla tassa di segreteria e dalla quota variabile - iscritti a Master o Corsi di perfezionamento:

1. Esonero per studenti portatori di handicap con invalidità riconosciuta  $\geq 66\%$
2. Esonero per studenti con disabilità accertata ai sensi dell'art. 3 della L. 104/1992
3. Esonero per figli di beneficiari di pensione di inabilità lavorativa ai sensi degli art. 12 e 30 della Legge 30 marzo 1971, n. 118 e/o figli di invalidi civili e di caduti a causa di atti di terrorismo ai sensi dell'art. 9 della Legge 20 ottobre 1990, n. 302.

In tutti i casi su esposti, si rimanda ai bandi di ammissione per ogni Master o Corso di Perfezionamento che contengono informazioni specifiche sulle restrizioni di numerosità e rispondenza ai criteri di selezione per l'accesso all'esonero.

Pavia, data del protocollo

IL RETTORE  
Prof. Alessandro Reali  
*Documento firmato digitalmente*

AC/MS/MB/ff

### Allegato 1: Aree di contribuzione dei Corsi di Studio

Area di contribuzione	Dipartimento/Facoltà	Casi particolari
<b>Area 1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Giurisprudenza</li> <li>• Musicologia e Beni Culturali*</li> <li>• Scienze Economiche e Aziendali</li> <li>• Scienze Politiche e Sociali**</li> <li>• Studi Umanistici</li> </ul>	<p>*Fatta eccezione per il Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali (collocato in Area 2).</p> <p>**Ad inclusione dei Corsi di Studio di Comunicazione, Innovazione, Multimedialità e Comunicazione Digitale.</p>
<b>Area 2</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Biologia e Biotecnologie "Lazzaro Spallanzani"</li> <li>• Chimica</li> <li>• Fisica</li> <li>• Ingegneria</li> <li>• Matematica</li> <li>• Scienze del Farmaco</li> <li>• Scienze del Sistema Nervoso e del Comportamento</li> <li>• Scienze della Terra e dell'Ambiente</li> </ul>	
<b>Area 3</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Medicina e Chirurgia*</li> </ul>	<p>*Fatta eccezione per i seguenti CdS (collocati in Area 2):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lauree triennali e magistrali delle professioni sanitarie;</li> <li>• Laurea magistrale in Medical and Pharmaceutical Biotechnologies;</li> <li>• <u>Lauree magistrali</u> afferenti alle Scienze Motorie.</li> </ul>

torna a COMPOSIZIONE DELLA CONTRIBUZIONE UNIVERSITARIA

## Allegato 2: Importi del contributo onnicomprensivo a.a. 2026-27

FASCIA	ISEE		AREA 1				AREA 2				AREA 3			
	DA	A	IN CORSO	FC= 2	FC=3	FC>3	IN CORSO	FC= 2	FC=3	FC>3	IN CORSO	FC= 2	FC=3	FC>3
1	0,00	32.000,00	0	200	200	200	0	200	200	200	0	200	200	200
2	32.000,01	33.000,00	74	200	200	200	88	200	200	200	99	200	200	200
3	33.000,01	34.000,00	148	200	200	200	177	200	203	230	198	218	228	257
4	34.000,01	35.000,00	223	245	256	278	265	292	305	332	297	327	342	371
5	35.000,01	36.000,00	297	326	341	371	354	389	407	442	396	436	455	495
6	36.000,01	37.000,00	371	408	427	464	442	486	508	553	495	545	569	619
7	37.000,01	38.000,00	445	490	512	557	530	583	610	663	594	653	683	743
8	38.000,01	39.000,00	519	571	597	649	619	681	712	774	693	762	797	866
9	39.000,01	40.000,00	594	653	683	742	707	778	813	884	792	871	911	990
10	40.000,01	41.000,00	668	735	768	835	796	875	915	995	891	980	1.025	1.114
11	41.000,01	42.000,00	742	816	853	928	884	972	1.017	1.105	990	1.089	1.139	1.238
12	42.000,01	43.000,00	816	898	939	1.020	972	1.070	1.118	1.216	1.089	1.198	1.252	1.361
13	43.000,01	44.000,00	890	979	1.024	1.113	1.061	1.167	1.220	1.326	1.188	1.307	1.366	1.485
14	44.000,01	45.000,00	965	1.061	1.109	1.206	1.149	1.264	1.322	1.437	1.287	1.416	1.480	1.609
15	45.000,01	46.000,00	1.039	1.143	1.195	1.299	1.238	1.361	1.423	1.547	1.386	1.525	1.594	1.733
16	46.000,01	47.000,00	1.113	1.224	1.280	1.391	1.326	1.459	1.525	1.658	1.485	1.634	1.708	1.856
17	47.000,01	48.000,00	1.187	1.306	1.365	1.484	1.414	1.556	1.627	1.768	1.584	1.742	1.822	1.980
18	48.000,01	49.000,00	1.261	1.388	1.451	1.577	1.503	1.653	1.728	1.879	1.683	1.851	1.935	2.104
19	49.000,01	50.000,00	1.336	1.469	1.536	1.670	1.591	1.750	1.830	1.989	1.782	1.960	2.049	2.228
20	50.000,01	51.000,00	1.410	1.551	1.621	1.762	1.680	1.848	1.932	2.100	1.881	2.069	2.163	2.351
21	51.000,01	52.000,00	1.484	1.632	1.707	1.855	1.768	1.945	2.033	2.210	1.980	2.178	2.277	2.475
22	52.000,01	53.000,00	1.558	1.714	1.792	1.948	1.856	2.042	2.135	2.321	2.079	2.287	2.391	2.599
23	53.000,01	54.000,00	1.632	1.796	1.877	2.041	1.945	2.139	2.237	2.431	2.178	2.396	2.505	2.723
24	54.000,01	55.000,00	1.707	1.877	1.963	2.133	2.033	2.237	2.338	2.542	2.277	2.505	2.619	2.846
25	55.000,01	56.000,00	1.781	1.959	2.048	2.226	2.122	2.334	2.440	2.652	2.376	2.614	2.732	2.970
26	56.000,01	57.000,00	1.855	2.041	2.133	2.319	2.210	2.431	2.542	2.763	2.475	2.723	2.846	3.094
27	57.000,01	58.000,00	1.929	2.122	2.219	2.412	2.298	2.528	2.643	2.873	2.574	2.831	2.960	3.218
28	58.000,01	59.000,00	2.003	2.204	2.304	2.504	2.387	2.625	2.745	2.984	2.673	2.940	3.074	3.341
29	59.000,01	60.000,00	2.078	2.285	2.389	2.597	2.475	2.723	2.846	3.094	2.772	3.049	3.188	3.465
30	60.000,01	61.000,00	2.152	2.367	2.475	2.690	2.564	2.820	2.948	3.205	2.871	3.158	3.302	3.589
31	61.000,01	62.000,00	2.226	2.449	2.560	2.783	2.652	2.917	3.050	3.315	2.970	3.267	3.416	3.713
32	62.000,01	63.000,00	2.300	2.530	2.645	2.875	2.740	3.014	3.151	3.426	3.069	3.376	3.529	3.836
33	63.000,01	64.000,00	2.374	2.612	2.731	2.968	2.829	3.112	3.253	3.536	3.168	3.485	3.643	3.960
34	64.000,01	65.000,00	2.449	2.693	2.816	3.061	2.917	3.209	3.355	3.647	3.267	3.594	3.757	4.084
35	65.000,01	66.000,00	2.523	2.775	2.901	3.154	3.006	3.306	3.456	3.757	3.366	3.703	3.871	4.208
36	66.000,01	67.000,00	2.597	2.857	2.987	3.246	3.094	3.403	3.558	3.868	3.465	3.812	3.985	4.331
37	67.000,01	68.000,00	2.671	2.938	3.072	3.339	3.182	3.501	3.660	3.978	3.564	3.920	4.099	4.455
38	68.000,01	69.000,00	2.745	3.020	3.157	3.432	3.271	3.598	3.761	4.089	3.663	4.029	4.212	4.579
39	69.000,01	70.000,00	2.820	3.102	3.243	3.525	3.359	3.695	3.863	4.199	3.762	4.138	4.326	4.703
40	70.000,01	71.000,00	2.894	3.183	3.328	3.617	3.448	3.792	3.965	4.310	3.861	4.247	4.440	4.826
41	71.000,01	72.000,00	2.968	3.265	3.413	3.710	3.536	3.890	4.066	4.420	3.960	4.356	4.554	4.950
42	72.000,01	73.000,00	3.042	3.346	3.499	3.803	3.624	3.987	4.168	4.531	4.059	4.465	4.668	5.074
43	73.000,01	74.000,00	3.116	3.428	3.584	3.896	3.713	4.084	4.270	4.641	4.158	4.574	4.782	5.198
44	74.000,01	75.000,00	3.191	3.510	3.669	3.988	3.801	4.181	4.371	4.752	4.257	4.683	4.896	5.321
45	75.000,01	76.000,00	3.265	3.591	3.755	4.081	3.890	4.279	4.473	4.862	4.356	4.792	5.009	5.445
46	76.000,01	77.000,00	3.339	3.673	3.840	4.174	3.978	4.376	4.575	4.973	4.455	4.901	5.123	5.569
47	77.000,01	78.000,00	3.413	3.755	3.925	4.267	4.066	4.473	4.676	5.083	4.554	5.009	5.237	5.693
48	78.000,01	79.000,00	3.487	3.836	4.011	4.359	4.155	4.570	4.778	5.194	4.653	5.118	5.351	5.816
49	79.000,01	80.000,00	3.562	3.918	4.096	4.452	4.243	4.668	4.880	5.304	4.752	5.227	5.465	5.940
50	80.000,01	81.000,00 e oltre	3.636	3.999	4.181	4.545	4.332	4.765	4.981	5.415	4.851	5.336	5.579	6.064

**ISEE:** valore ISEE per il diritto allo studio;

**IN CORSO:** valore del contributo onnicomprensivo per gli studenti iscritti da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno;

**FC=2:** valore del contributo onnicomprensivo per gli studenti iscritti da n° 2 anni accademici in più rispetto alla durata normale del corso di studio;

**FC=3:** valore del contributo onnicomprensivo per gli studenti iscritti da n° 3 anni accademici in più rispetto alla durata normale del corso di studio;

**FC>3:** valore del contributo onnicomprensivo per gli studenti iscritti da oltre 3 anni accademici in più rispetto alla durata normale del corso di studio.

L'anno accademico da cui si parte per conteggiare il numero di iscrizioni di ogni studente rispetto alla durata normale del corso di studi è l'anno accademico di immatricolazione in Ateneo alla carriera attiva.

torna a **COMPOSIZIONE DELLA CONTRIBUZIONE UNIVERSITARIA**

### Allegato 3: Fasce di contribuzione per flat rate

(valori aggiornati in base alla classificazione World Bank anno fiscale 2025)

#### FASCIA 1

Afghanistan	Congo, Rep	Jordan	Morocco.	Sierra Leone	Vanuatu
Angola	Côte d'Ivoire	Kenya	Mozambique	Solomon Islands	Viet Nam
Bangladesh	Djibouti	Kiribati	Myanmar	Somalia	West Bank and Gaza
Benin	Egypt, Arab Rep.	Korea, Dem. People's Rep	Namibia	South Sudan	Yemen, Rep.
Bhutan	Eritrea	Kyrgyz Republic	Nepal	Sri Lanka	Zambia
Bolivia	Eswatini	Lao PDR	Nicaragua	Sudan	Zimbabwe
Burkina Faso	Ethiopia	Lebanon	Niger	Syrian Arab Republic	
Burundi	Gambia, The	Lesotho	Nigeria	Tajikistan	
Cambodia	Ghana	Liberia	Pakistan	Tanzania	
Cameroon	Guinea	Madagascar	Papua New Guinea	Timor Est	
Central African Republic	Guinea-Bissau	Malawi	Philippines	Togo	
Chad	Haiti	Mali	Rwanda	Tunisia	
Comoros	Honduras	Mauritania	São Tomé and Principe	Uganda	
Congo, Dem. Rep	India	Micronesia, Fed. Sts	Senegal	Uzbekistan	
<b>Area Umanistica* € 390</b>			<b>Area Scientifica** € 390</b>		

\*In tale Area sono compresi i corsi di studio dell'Area di contribuzione 1 (vedi Allegato 1)

\*\*In tale Area sono compresi i corsi di studio dell'Area di contribuzione 2 e 3 (vedi Allegato 1)

Il pagamento dell'importo dovuto è suddiviso su quattro rate:

- **1<sup>a</sup> rata** € 146 (da pagare all'atto dell'immatricolazione per studenti immatricolati nell'a.a. 2026/27 - da pagare entro 24 settembre 2026 per studenti iscritti ad anni successivi al primo)
- **2<sup>a</sup> rata** € 81 (da pagare entro l'10 dicembre 2026)
- **3<sup>a</sup> rata** € 81 (da pagare entro il 4 febbraio 2027)
- **4<sup>a</sup> rata** € 82 (da pagare entro il 15 aprile 2027)

torna a [Studenti extracomunitari in regime di FLAT RATE](#)

## FASCIA 2

Albania	Cabo Verde	Gabon	Libya	Paraguay	Türkiye
Algeria	China	Georgia	Malaysia	Peru	Turkmenistan
Argentina	Colombia	Grenada	Maldives	Samoa	Tuvalu
Armenia	Cuba	Guatemala	Marshall Islands	Serbia	Ukraine
Azerbaijan	Dominica	Indonesia	Mauritius	South Africa	Venezuela, RB
Belarus	Dominican Republic	Iran Islamic Rep.	Mexico	St. Lucia	
Belize	Ecuador	Iraq	Moldova	St. Vincent and the Grenadines	
Bosnia and Herzegovina	El Salvador	Jamaica	Mongolia	Suriname	
Botswana	Equatorial Guinea	Kazakhstan	Montenegro	Thailand	
Brazil	Fiji	Kosovo	North Macedonia	Tonga	
<b>Area Umanistica* € 1.020</b>			<b>Area Scientifica** € 1.520</b>		

\*In tale Area sono compresi i corsi di studio dell'Area di contribuzione 1 (vedi Allegato 1)

\*\*In tale Area sono compresi i corsi di studio dell'Area di contribuzione 2 e 3 (vedi Allegato 1)

Il pagamento dell'importo dovuto è suddiviso su quattro rate:

- **1<sup>a</sup> rata** € 176 (da pagare all'atto dell'immatricolazione per studenti immatricolati nell'a.a. 2026/27 - da pagare entro 24 settembre 2026 per studenti iscritti ad anni successivi al primo)
- **2<sup>a</sup> rata** (da pagare entro l'10 dicembre 2026)  
€ 281 per corsi di studio di area umanistica  
€ 448 per corsi di studio di area scientifica
- **3<sup>a</sup> rata** (da pagare entro il 4 febbraio 2027)  
€ 281 per i corsi di studio di area umanistica  
€ 448 per corsi di studio di area scientifica
- **4<sup>a</sup> rata** (da pagare entro il 15 aprile 2027)  
€ 282 per corsi di studio di area umanistica  
€ 448 per corsi di studio di area scientifica

torna a [Studenti extracomunitari in regime di FLAT RATE](#)

### FASCIA 3

American Samoa	Canada	Guyana	New Zealand	Sint Maarten (Dutch part)
Andorra	Cayman Islands	Hong Kong SAR, China	Northern Mariana Islands	St. Kitts and Nevis
Antigua and Barbuda	Channel Islands	Isle of Man	Oman	St. Martin (French part)
Aruba	Chile	Israel	Palau	Taiwan, China
Australia	Costa Rica	Japan	Panama	Trinidad and Tobago
Bahamas, The	Curaçao	Korea, Rep.	Puerto Rico	Turks and Caicos Islands
Bahrain	Faroe Islands	Kuwait	Qatar	United Arab Emirates
Barbados	French Polynesia	Macao SAR, China	Russian Federation	United Kingdom
Bermuda	Gibraltar	Monaco	Saudi Arabia	United States
British Virgin Islands	Greenland	Nauru	Seychelles	Uruguay
Brunei Darussalam	Guam	New Caledonia	Singapore	Virgin Islands (U.S.)
<b>Area Umanistica* € 3.550</b>			<b>Area Scientifica** € 4.550</b>	

\*In tale Area sono compresi i corsi di studio dell'Area di contribuzione 1 (vedi Allegato 1)

\*\*In tale Area sono compresi i corsi di studio dell'Area di contribuzione 2 e 3 (vedi Allegato 1)

Il pagamento dell'importo dovuto è suddiviso su quattro rate:

- **1<sup>a</sup> rata** € 206 (da pagare all'atto dell'immatricolazione per studenti immatricolati nell'a.a. 2026/27- da pagare entro 24 settembre 2026 per studenti iscritti ad anni successivi al primo)
- **2<sup>a</sup> rata** (da pagare entro l'10 dicembre 2026)  
€ 1.114 per corsi di studio di area umanistica  
€ 1.448 per corsi di studio di area scientifica
- **3<sup>a</sup> rata** (da pagare entro il 4 febbraio 2027)  
€ 1.115 per corsi di studio di area umanistica  
€ 1.448 per corsi di studio di area scientifica
- **4<sup>a</sup> rata** (da pagare entro il 15 aprile 2027)  
€ 1.115 per corsi di studio di area umanistica  
€ 1.448 per corsi di studio di area scientifica

torna a [Studenti extracomunitari in regime di FLAT RATE](#)